



## Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 5 del 15 maggio 2012

### Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

#### Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011

##### 1. Premessa

La Legge n. 214 del 22.12.2011, articolo 9, ha modificato la disciplina fiscale applicabile alle “attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi” (di seguito *Deferred Tax Assets – DTA*).

In proposito, sono stati posti taluni quesiti in merito alle corrette modalità di rilevazione di tali DTA nel bilancio IAS/IFRS.

##### 2. La disciplina fiscale delle DTA

La disciplina fiscale relativa alle DTA prevede, in particolare, che:

- al verificarsi di perdite d’esercizio accertate nel bilancio individuale le DTA si trasformano in crediti d’imposta;
- la trasformazione opera per una quota della perdita di esercizio, corrispondente al rapporto tra le DTA e la somma del capitale sociale e delle riserve;
- l’eventuale quota di DTA che si trasforma in DTA da perdite fiscali, viene convertita in credito d’imposta con contestuale disattivazione dei limiti di recuperabilità previsti per le perdite fiscali;
- la presente disciplina fiscale delle DTA si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia;

- qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione o fallimento evidenzi un patrimonio netto positivo, la quota di DTA non ancora trasformata in credito d'imposta è in ogni caso oggetto di conversione;
- il credito d'imposta non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione con altri debiti tributari (inclusi quelli derivanti dall'attività di sostituto d'imposta) e contributivi all'interno della singola banca e del consolidato fiscale. Inoltre, è previsto che la cessione dei crediti d'imposta può avvenire solo tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e deve essere operata al valore nominale. Per l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le anzidette compensazioni è prevista la rimborsabilità da parte del fisco.

### 3. Il trattamento delle DTA nel bilancio IAS/IFRS

Ai fini della determinazione dell'inquadramento nel bilancio IAS/IFRS della fattispecie in esame va fatto riferimento al par. 5 dello IAS 12 "*Income Taxes*", che definisce le "attività per imposte anticipate" come l'ammontare delle imposte sul reddito d'esercizio che potranno essere recuperate nei futuri esercizi per ciò che attiene alle seguenti fattispecie:

- a) differenze temporanee deducibili (*temporary deductible differences*);
- b) riporto delle perdite fiscali non utilizzate (*carryforward of unused tax losses*);
- c) riporto di crediti d'imposta non utilizzati (*carryforward of unused tax credits*).

Le "*differenze temporanee*" sono definite come differenze che si formano transitoriamente fra il valore di bilancio delle attività (passività) e il loro valore fiscale. Si definiscono "*deducibili*" quando generano importi che potranno essere dedotti nella determinazione dei futuri redditi imponibili, in connessione con il realizzo delle attività (regolamento delle passività).

In presenza di una differenza temporanea deducibile, il par. 24 dello IAS 12 impone di iscrivere in bilancio un'attività per imposte anticipate – pari al prodotto fra la differenza temporanea deducibile e l'aliquota fiscale corrente – solo se e nella misura in cui è probabile che vi siano redditi imponibili futuri a fronte dei quali sia possibile utilizzare le differenze temporanee deducibili (c.d. *probability test*). Infatti, il beneficio economico consistente nella riduzione dei futuri pagamenti d'imposta è conseguibile solo se il reddito tassabile è di importo capiente (IAS 12, par. 27).

Sulla base di quanto sopra, è possibile affermare che la disciplina fiscale di cui al precedente paragrafo 2:

- non tocca in alcun modo il meccanismo di generazione delle DTA: queste ultime sono definite in termini oggettivi come il pagamento anticipato d'imposta ("*Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods...*") connesso con una differenza temporanea deducibile;
- introduce una modalità di recupero delle DTA che è aggiuntiva e integrativa rispetto a quella ordinaria (non sostitutiva). In altri termini, nella generalità dei casi il recupero avverrà attraverso il fisiologico "rigiro" delle differenze temporanee deducibili nel calcolo del reddito imponibile. Solo quando si dovesse verificare una perdita d'esercizio (o una perdita fiscale)<sup>(1)</sup>, il meccanismo previsto dalla legge entra in funzione.

<sup>1</sup> Ovvero, in una liquidazione con patrimonio netto positivo.

Inoltre, la probabilità del recupero di tali poste è condizione necessaria per la loro rilevazione in bilancio, ma non ha alcun effetto sulla classificazione contabile (IAS 12, par. 24 e 27), che è invece esplicitamente determinata dal meccanismo di generazione delle stesse.

In sostanza, la disciplina fiscale di cui al precedente paragrafo 2, nel conferire “certezza” al recupero delle DTA, incide unicamente sul richiamato *probability test* contemplato dallo IAS 12, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto; viceversa, non ne modifica la genesi. Tale tesi è coerente con il paragrafo AG12 dello IAS 32 “*Financial Instruments: Presentation*”, secondo cui attività e passività non contrattuali, come quelle che si creano in relazione a disposizioni di legge in materia tributaria, non sono classificabili quali attività o passività finanziarie <sup>(2)</sup>.

In relazione a quanto precede, si ritiene che gli effetti della disciplina fiscale in esame non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, per cui esse devono continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate.

Inoltre, per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, nella nota integrativa, vanno illustrate le caratteristiche delle DTA e va fornita la loro dinamica nell’esercizio: saldo iniziale, rigiro, trasformazione in credito d’imposta (a copertura di perdite di esercizio; per perdite fiscali), saldo finale. Tale informativa va fornita a partire dalle relazioni informative successive al 31 marzo 2012.

Il credito d’imposta che si dovesse manifestare per effetto della trasformazione delle DTA, va trattato – per la quota eventualmente non compensata – come un’attività fiscale corrente.

Coerenti criteri si applicano con riferimento al bilancio consolidato.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la trasformazione delle DTA iscritte nell’attivo in crediti d’imposta genera una mera permutazione patrimoniale della pertinente quota parte delle DTA, senza alcun impatto a conto economico; la rimanente quota parte di DTA non convertita rimane iscritta in bilancio come attività fiscali anticipate;
- la trasformazione delle DTA iscritte nell’attivo in crediti d’imposta in conseguenza di una perdita civilistica opera a decorrere dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge;
- la trasformazione delle DTA in DTA da perdite fiscali decorre a partire dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- la DTA che concorre alla determinazione della perdita fiscale di una società che partecipa al consolidato fiscale rimane iscritta – per la parte che si trasforma in credito d’imposta – nel bilancio della medesima società;
- se, ai sensi dello IAS 12, prima dell’emanazione della legge n. 214/2011 una società non ha iscritto in bilancio o ha cancellato, se già iscritte, DTA, si precisa che detta società può ora procedere alla rilevazione di tali DTA, in considerazione del paragrafo 37 dello IAS 12 che

---

<sup>2</sup> Lo IAS 32 paragrafo AG12 recita così: “*Liabilities or assets that are not contractual (such as income taxes that are created as a result of statutory requirements imposed by governments) are not financial liabilities or financial assets. Accounting for income taxes is dealt with in IAS 12.*”

prevede il “*reassessment*” alla fine di ogni esercizio delle DTA fino a quel momento non segnalate (<sup>3</sup>). In particolare, tali DTA vanno rilevate limitatamente all’importo che, qualora le DTA fossero state rilevate in bilancio, non sarebbe stato ancora “rigirato” in conto economico.

**Per la Banca d’Italia  
Il Governatore  
Ignazio Visco**

**Per la CONSOB  
Il Presidente  
Giuseppe Vegas**

**Per l’ISVAP  
Il Presidente  
Giancarlo Giannini**

---

<sup>3</sup> Lo IAS 12 paragrafo 37 recita così: “*At the end of each reporting period, an entity reassesses unrecognised deferred tax assets. The entity recognises a previously unrecognised deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered.*”